

STUDIO LEGALE LESSONA

(ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE)

P. IVA 02129410482

AVV. DOMENICO IARIA
AVV. VITTORIO CHIERRONI
AVV. SIMONE NOCENTINI
AVV. IVAN MARRONE
AVV. TULLIO D'AMORA
AVV. GABRIELLA MATTIOLI
AVV. DARIO RIGACCI
AVV. LIA BELLI
AVV. SILVIA SANTINELLI
AVV. MATTEO NOVELLI

Firenze, 26 settembre 2024

AVV. GIULIA ZANI
AVV. LAURA CHIERRONI
AVV. ORGES MANDI
AVV. MARTA IACOPINI
AVV. FRANCESCA VANOLI

Of counsel:

PROF. AVV. ANDREA PERTICI
Ordinario di Diritto Costituzionale
all'Università di Pisa

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ex ordinanza n. 4023/2024 pubblicata il 12/09/2024 pronunciata dal Presidente della Sezione Quarta Ter del T.A.R. del Lazio – Roma nel giudizio R.G. n. 6751/2024

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Quarta-Ter, con ordinanza presidenziale n. 4023/2024 pubblicata in data 12/09/2024 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, con riferimento al giudizio R.G. 6751/2024, nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

In ottemperanza a tale ordinanza si indicano i seguenti dati:

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Quarta Ter, R.G. n. 6751/2024;

2) Nome del ricorrente:

dott. Alessandro Mariotti (C.F. MRTLSN77S17E202X), rappresentato e difeso dagli Avvocati Simone Nocentini e Marta Iacopini con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia (simone.nocentini@firenze.pecavvocati.it e marta.iacopini@firenze.pecavvocati.it)

3) Amministrazioni intime:

la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (C.F. 80006130613), in persona del legale rappresentante p.t. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente p.t.

4) Estremi dei provvedimenti impugnati:

Con ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati: - i criteri di valutazione della terza prova scritta stabiliti dalla Commissione esaminatrice e pubblicati in data 1/12/2023 sulla pagina internet della procedura; - la valutazione assegnata al dott. Mariotti per la terza prova scritta; - il non conosciuto verbale della Commissione d'esame con il quale il ricorrente è stato valutato insufficiente in relazione a detta terza prova scritta e non è stato ammesso alla prova orale; - l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato in data 22/04/2024 sulla pagina internet della procedura e il relativo provvedimento con il quale detto elenco è stato approvato; - tutti i verbali della Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, ancorché sconosciuti; - tutti gli atti con i quali è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi il calendario e le modalità ed i criteri di svolgimento della prova orale pubblicati sulla pagina internet della procedura in data 29/4/2024, nonché i verbali delle prove orali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale; - tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati: - il Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, i candidati inseriti nella predetta graduatoria sono stati dichiarati vincitori del concorso in questione e sono stati ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale; - tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice riguardanti la procedura concorsuale de qua, tra cui, in particolare, il verbale n. 7 di determinazione dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione Esaminatrice, il verbale di seduta della prova del 29/11/2023, i verbali di correzione della terza prova, trasmessi dalla SNA in data 27/06/2024 in riscontro dell'istanza di accesso agli atti formulata dal dott. Mariotti; - la nota trasmessa dalla SNA in data 27/06/2024 in riscontro all'istanza di accesso agli atti formulata dal dott. Mariotti in data 29/04/2024; - tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti al ricorrente.

5) Sunto dei motivi di ricorso:

5.1) Ricorso introduttivo:

Il ricorso introduttivo, notificato il 18/06/2024 e depositato il 19/06/2024, è stato affidato ai seguenti motivi di ricorso:

a) con il primo motivo, è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 Legge n. 241/1990, del D.P.R. 272/2004, del D.P.R. 487/1994, dell'art. 28, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001, nonché l'eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifesta e la violazione del giusto procedimento, in quanto la Commissione non ha

concretamente specificato i parametri, né ha prestabilito le “griglie” per la valutazione della terza prova orale, rendendo così illegittima la valutazione assegnata, su detta prova, al dott. Mariotti per difetto di motivazione;

b) con il secondo motivo, è stata dedotta, la violazione e/o falsa applicazione - sotto altro profilo - degli artt. 1 e 3 Legge n. 241/1990, del D.P.R. 272/2004, del D.P.R. 487/1994, dell’art. 28, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001, nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, in quanto il CV e le certificazioni ottenute dal dott. Mariotti dimostrano una conoscenza della lingua inglese quanto meno pari a quella richiesta (B2) ai fini del superamento della prova. Da ciò un vizio di manifesta illogicità e irragionevolezza.

6.2) Ricorso per motivi aggiunti:

Il ricorso per motivi aggiunti notificato il 20/09/2024 e depositato il 24/06/2024 è stato affidato ai seguenti motivi aggiunti di ricorso:

a) con il terzo motivo aggiunto (la numerazione segue quella del ricorso introduttivo) è stata dedotta l’illegittimità derivata, sul rilievo che l’illegittimità degli atti impugnati, e in particolare del Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, e degli altri atti indicati nell’epigrafe del ricorso per motivi aggiunti discende, in via derivata, dall’illegittimità degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, sui quali -soltanto- essi si fondano;

b) con il quarto motivo aggiunto è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 Legge n. 241/1990, del D.P.R. 272/2004, del D.P.R. 487/1994, dell’art. 28, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifesta e la violazione del giusto procedimento, in quanto l’ulteriore documentazione trasmessa dalla SNA conferma che la Commissione non ha concretamente specificato i parametri, né ha prestabilito le “griglie” per la valutazione della

terza prova orale, rendendo così illegittima la valutazione assegnata, su detta prova, al dott. Mariotti per difetto di motivazione;

c) con il quinto motivo aggiunto, è stata dedotta, la violazione e/o falsa applicazione - sotto altro profilo - degli artt. 1 e 3 Legge n. 241/1990, del D.P.R. 272/2004, del D.P.R. 487/1994, dell'art. 28, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001, nonché l'eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, in quanto dall'ulteriore documentazione trasmessa dalla SNA (e in particolare il dossier estratto e gli elaborati degli altri candidati) risulta la sussistenza di un'irragionevolezza manifesta nella valutazione di insufficienza assegnata al dott. Mariotti, come conferma la relazione della prof.ssa dott.ssa Jane Lesley Gelder.

7) Indicazione dei controinteressati:

Sono controinteressati tutti i candidati che sono stati inseriti nella graduatoria approvata con Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, che si riporta di seguito:

STUDIO LEGALE LESSONA

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO DELLE PROVE	TITOLI DI PREFERENZA (art. 10 del bando)
1	SGRILLI	Silvia	23/11/1992	332,250	
2	DE CRESCENZO	Mattia	03/07/1995	329,125	
3	DI SAVERIO	Arianna Federica Maria	06/10/1989	329,000	
4	IORIO	Beatrice	05/02/1993	327,750	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 4
5	QUERCI	Nicola	29/04/1988	327,750	art. 10, c. 1, lett. t)
6	FANELLI	Piera	02/02/1991	326,250	
7	TURSILLI	Antonio	30/09/1978	326,125	
8	VINCHESE	Edoardo	06/08/1991	324,375	
9	PETIX	Calogero Alberto	18/06/1981	324,250	
10	PINOTTI	Giulia	30/05/1991	323,875	
11	ANDREOTTI	Elisa	23/09/1993	320,250	
12	DEDEJ	Klarita	27/02/1992	319,875	
13	CASAGRANDE	Marco	15/09/1982	318,875	
14	SCOTTI	Benedetta	26/07/1993	318,750	
15	PATASSINI	Dania	04/02/1980	318,375	
16	SISCARO	Federico Ferdinando	29/10/1992	318,250	
17	ZAGARELLA	Alessandro	09/04/1985	316,625	
18	GERMANO	Riccardo	29/05/1992	316,250	
19	GIOLO	Giacomo	30/12/1994	315,250	art. 10, c. 1, lett. v)
20	STAMBAZZI	Moreno	20/10/1992	315,250	
21	SOZIO	Nadia	04/02/1989	314,375	
22	CATALDI	Alessandra	25/09/1982	314,250	
23	VOLPICELLI	Claudia	10/12/1987	314,125	
24	STORACE	Pietro	14/11/1975	313,375	
25	LO GULLO	Alessandro	18/03/1987	312,500	
26	FIERRO	Daniele	14/07/1987	312,125	
27	SOLANO	Antonio	08/11/1992	312,000	
28	DI MARTINO	Lucia	14/03/1990	311,250	
29	MAGRO	Claudio	08/08/1990	311,125	

STUDIO LEGALE LESSONA

(segue)

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO DELLE PROVE	TITOLI DI PREFERENZA (art. 10 del bando)
30	FANTINI	Lucia	26/11/1991	311,000	
31	BONAMINI	Giulia	16/07/1985	310,625	
32	PIANESE	Elena	30/03/1973	310,500	
33	ORLANDO	Salvatore	05/08/1989	309,625	
34	BONCI	Thomas	23/11/1993	309,125	
35	VALENTINI	Leonardo	27/09/1979	309,000	
36	SALE	Veronica	12/11/1991	308,750	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 4
37	DI RUBBO	Davide	16/12/1989	308,750	
38	SASSI	Luca	28/05/1992	308,500	
39	OCCHIPINTI	Giuseppe	27/04/1993	308,125	
40	BERTOLAMI	Antonino	08/10/1994	308,000	
41	CIMMINO	Anna Flavia	17/07/1996	307,875	art. 10, c. 1, lett. n)
42	GUGLIELMI	Simone	07/10/1974	307,875	art. 10, c. 1, lett. s)
43	GIACOMETTI	Damiano	09/01/1984	307,250	
44	PIETRUNTI	Mario	07/10/1982	307,125	
45	IORIO	Maria Rosaria	19/12/1979	306,500	art. 10, c. 1, lett. s)
46	BURICELLI	Lorenzo	18/10/1992	306,500	
47	FIorentINO	Roberta	22/02/1990	306,250	
48	MARRA	Caterina Angela	26/07/1977	306,000	
49	MAGRÌ	Paolo Antonio	29/04/1972	305,500	art. 10, c. 1, lett. t)
50	ANCONA	Antonio	14/08/1987	305,500	
51	MONFREDA	Maria	22/02/1977	305,000	
52	PERRONE	Stefania	26/06/1983	304,875	
53	PIETRANGELI	Andrea	09/11/1989	304,625	
54	DE ANGELIS	Giulio	05/07/1997	304,000	
55	CARPINETA	Federica	29/05/1976	303,875	art. 10, c. 1, lett. t)
56	FASULLO	Gaspere	08/05/1985	303,875	
57	LIBERATI	Emiliano Ivan Carlo	22/06/1982	303,750	

(segue)

STUDIO LEGALE LESSONA

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO DELLE PROVE	TITOLI DI PREFERENZA (art. 10 del bando)
58	ROSSI	Federica	16/11/1990	303,625	
59	MAZZAFERRO	Giulia	06/02/1993	303,125	
60	TARLANTINI	Corinna	05/06/1991	303,000	
61	DAVID	Daniele	10/06/1988	302,750	
62	MARCONI	Fabio	26/09/1984	302,500	
63	MARINO	Giovanni Carlo	09/05/1994	302,000	
64	POSENATO	Enrico	12/07/1970	301,625	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 1, lett. t) – 3 figli
65	VECCHIARELLI	Marco	19/08/1981	301,625	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 1, lett. t) – 2 figli
66	ROCCA	Luigi	03/01/1993	301,250	art. 10, c. 4
67	PALOMBINI	Luca	04/08/1992	301,250	
68	D'APICE	Pier Luigi	03/06/1971	300,625	
69	TRIGGIANI	Maria Laura	30/10/1990	300,375	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 4
70	MANIACI	Fabio	20/03/1989	300,375	
71	LUCCHESI	Vittorio	04/06/1983	300,000	
72	IACONO	Salvatore	22/09/1990	299,875	
73	ROMANO	Eleonora	26/04/1983	299,750	
74	GALLI	Simone	16/11/1985	299,625	art. 10, c. 1, lett. s)
75	SERPICO	Roberta	24/02/1974	299,625	art. 10, c. 1, lett. s)
76	SIFANNO	Maria Domenica	11/08/1982	299,375	
77	AVITABILE	Enrico	03/10/1974	299,250	art. 10, c. 1, lett. s)
78	GRIMALDI	Laura	28/04/1995	299,250	art. 10, c. 4
79	MARINO	Ilaria	07/09/1989	299,250	
80	ORLANDO	Giovanni Luca	12/02/1986	299,000	
81	MARRAPODI	Antonio	10/11/1992	298,750	
82	DI BELLO	Giorgio	04/09/1983	298,625	
83	BERTAGNIN	Marco	24/05/1994	298,500	
84	SCULAMIERI	Savino	01/02/1983	298,250	
85	PRIMICERI	Amedeo	11/05/1977	298,125	
86	MUCELI	Elena	02/10/1986	297,875	

(segue)

STUDIO LEGALE LESSONA

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO DELLE PROVE	TITOLI DI PREFERENZA (art. 10 del bando)
87	STOCCHI	Federica	02/02/1993	297,625	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 4
88	BENEDETTI	Erika	30/06/1985	297,625	art. 10, c. 1, lett. s)
89	NOCERA	Valerio	08/12/1994	297,625	
90	GAMBADORO	Giuseppe Gabriele	24/09/1982	297,625	
91	DI PRINZIO	Nico	15/05/1983	297,500	
92	RINALDI	Matteo	02/09/1973	297,375	
93	FALCONE	Marta	28/10/1992	297,250	
94	GONNELLINI	Federico	02/08/1994	297,000	art. 10, c. 1, lett. s)
95	VITOLO	Rosa	20/02/1975	297,000	art. 10, c. 1, lett. t)
96	MAROTTA	Angela	02/01/1977	296,875	
97	MOLINO	Marianna	15/05/1987	296,500	
98	PINTO	Ilaria	16/11/1993	296,375	art. 10, c. 4
99	CAPRIELLO	Michele	28/04/1990	296,375	art. 10, c. 4
100	CIMINO	Silvana	06/12/1987	296,000	
101	SUPINO	Marco	21/01/1994	295,875	
102	MAROTTA	Tommaso	08/10/1990	295,875	
103	PIGNOTTI	Domenico	07/03/1978	295,625	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 1, lett. t)
104	MAZZUCCHIELLO	Nicola	03/12/1990	295,625	
105	FEOLI	Alessio	11/04/1990	295,625	
106	CODISPOTI	Angelo	25/08/1983	295,500	
107	PESOLA	Marco	15/01/1980	295,375	
108	GRASSO	Antonella	24/05/1987	295,250	
109	BARBIERI	Marta	07/05/1988	295,125	
110	PAOLETTI	Arianna	21/05/1987	294,875	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 1, lett. t)
111	SIRAGUSA	Francesco	09/02/1981	294,875	art. 10, c. 1, lett. t)
112	DELLI COLLI	Niccolò	28/10/1987	294,625	
113	GUGLIELMI	Giacomo	24/06/1992	294,500	
114	SASSO	Alessandro	09/12/1994	294,250	
115	LO RE	Filippo Maria	06/10/1993	293,875	

(segue)

STUDIO LEGALE LESSONA

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO DELLE PROVE	TITOLI DI PREFERENZA (art. 10 del bando)
116	GIULIANI	Alberto	14/03/1993	293,875	
117	ORTOLANO	Paolo	31/05/1980	293,875	
118	SERAFINI	Saverio	04/12/1979	293,750	
119	PISPOLA	Paolo	07/06/1969	293,625	
120	MUZI	Francesca	23/11/1987	293,000	
121	CERRONI	Eliana	28/06/1980	292,875	
122	SCREPIS	Giorgio	10/05/1979	292,875	
123	MOLLICA	Andrea	27/06/1979	292,625	
124	SPERTI	Cecilia	23/08/1988	292,500	art. 10, c. 1, lett. t)
125	ARMONIA	Mario	08/11/1993	292,500	
126	IACOBELLIS	Carlo	01/06/1986	292,500	
127	CARDINALE	Gaetano Carlo	20/03/1986	292,250	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 1, lett. t)
128	FARANDA	Silvia	25/09/1991	292,250	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 4
129	PELLEGRITI	Angela Maria	22/06/1974	292,250	art. 10, c. 1, lett. s)
130	RIPANTI	Luca	17/05/1991	292,125	art. 10, c. 4
131	LATELLA	Martina	23/10/1989	292,125	
132	STANGHELLINI	Giovanni	23/09/1984	292,000	art. 10, c. 1, lett. t)
133	CIBERT	Cinzia	27/08/1986	292,000	art. 10, c. 4
134	GESI	Cosimo	19/01/1976	291,875	
135	ESPOSITO	Ambra	16/12/1988	291,625	
136	DAGNES	Nicole	08/05/1992	291,250	
137	DE LAURI	Salvatore	27/11/1981	291,125	
138	AMALFITANO	Antonio	26/10/1983	290,875	
139	RIDOLFO	Elisa	07/07/1982	290,500	
140	TEDESCO	Alessandro	06/12/1989	290,250	
141	TOLO	Federico	23/12/1987	290,125	
142	IANCICH	Stefano	23/07/1970	290,000	
143	MATERA	Michela	29/07/1971	289,500	
144	SALSANO	Gianluca	24/07/1976	289,250	

(segue)

STUDIO LEGALE LESSONA

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO DELLE PROVE	TITOLI DI PREFERENZA (art. 10 del bando)
145	SANDRI	Nicole	10/05/1986	288,875	
146	TOSSINI	Silvia	30/04/1984	288,000	
147	BERLOCO	Giacinto	12/05/1987	287,875	
148	WULZER	Luca	19/04/1979	287,875	
149	PARTEXANO	Luca	22/06/1992	287,750	
150	FRANCO	Giovanni	20/09/1978	287,750	
151	RAMPIN	Lara	06/08/1972	287,750	
152	LOFARO	Roberto	26/09/1970	287,125	art. 10, c. 1, lett. n)
153	CROCITTO	Bruno	16/12/1984	287,125	art. 10, c. 1, lett. s)
154	FASOLI	Federica	16/07/1970	287,000	art. 10, c. 1, lett. s)
155	PLUTINO	Federica	23/11/1992	287,000	art. 10, c. 4
156	GENTILE	Roberto	04/03/1973	286,625	
157	VALENTI	Lorenzo	17/05/1994	286,500	
158	MINARDI	Letizia	08/10/1983	286,125	
159	ESPOSITO	Viviana	08/12/1992	286,000	
160	TRIVERIO	Alberto	29/07/1977	285,750	
161	CIARDI	Alessio	17/08/1978	285,625	
162	FOSSATI	Greta	27/05/1988	285,250	art. 10, c. 1, lett. s) art. 10, c. 1, lett. t)
163	FEMMINILLI	Miriam	30/07/1990	285,250	
164	ARONICA	Angela	08/08/1992	284,750	
165	QUADRACCIA	Elisa	21/09/1983	283,875	art. 10, c. 1, lett. s)
166	BRANDI	Francesco	29/07/1982	283,875	
167	CARUSONI	Giuseppe	30/04/1989	283,750	
168	IACOBUCCI	Leonardo	20/01/1981	283,250	

8) Indicazione sulla consultazione dello svolgimento del processo

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

9) Indicazione estremi identificativi ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

L'ordinanza n. 4023/2024 pubblicata il 12/09/2024 pronunciata dal Presidente della Sezione Quarta Ter del T.A.R. del Lazio - Roma nel giudizio R.G. n. 6751/2024, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.

10) Testo integrale del ricorso

Si riporta, come richiesto dall'ordinanza n. 4023/2024, il testo integrale del ricorso:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

RICORRE

il dott. ALESSANDRO MARIOTTI (C.F. MRTLSN77S17E202X), residente in Grosseto, via Genova 6/c, rappresentato e difeso dagli Avvocati Simone Nocentini (C.F. NCNSMN65M21D612Z) e Marta Iacopini (C.F. CPNMRT94T65B036B) - i quali dichiarano di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche al numero di fax 055264470 e/o alle pec simone.nocentini@firenze.pecavvocati.it - marta.iacopini@firenze.pecavvocati.it - domiciliato fisicamente presso i medesimi in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18 (Studio Legale Lessona) e digitalmente alle summenzionate pec, come da mandato su foglio separato da considerarsi in calce ed unito al presente atto

contro

-SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (C.F. 80006130613)

-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587)

e nei confronti di

STUDIO LEGALE LESSONA

Dott. **STEFANO IANCICH** (C.F. NCCSFN70L23L424C)

Dott. **ANTONIO SOLANO** (C.F. SLNNTN92S08G288T)

Dott. **GIACINTO BERLOCO** (C.F. BRLGNT87E12A662D)

Dott.ssa **GRETA FOSSATI** (C.F. FSSGRT88E67E951J)

per l'annullamento

previa concessione di misura cautelare

dei criteri di valutazione della terza prova scritta stabiliti dalla Commissione esaminatrice e pubblicati in data 1/12/2023 sulla pagina internet della procedura (**doc. 1**), della valutazione assegnata al dott. Mariotti per la terza prova scritta (**doc. 2**), del non conosciuto verbale della Commissione d'esame con il quale il ricorrente è stato valutato insufficiente in relazione a detta terza prova scritta e non è stato ammesso alla prova orale, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato in data 22/04/2024 sulla pagina internet della procedura (**doc. 3**) e del relativo provvedimento con il quale detto elenco è stato approvato, di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, ancorché sconosciuti; di tutti gli atti con i quali è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi il calendario (**doc. 4**) e le modalità ed i criteri di svolgimento della prova orale (**doc. 5**) pubblicati sulla pagina internet della procedura in data 29/4/2024, nonché i verbali delle prove orali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale; di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti.

*** **

FATTO

Il dott. Mariotti ha partecipato al 9° concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, indetto dal Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) con avviso pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30/12/2022 (**doc. 6**).

Come risulta dal bando, il concorso è articolato in tre prove scritte ed una prova orale.

In particolare, relativamente alla terza prova scritta, l'art. 7 del bando ha previsto che "**la terza prova scritta, della durata di due ore e mezza, consiste nella redazione di una relazione in lingua inglese, relativa a una tematica attinente alla pubblica amministrazione. La relazione è formulata sulla base di un dossier distribuito ai candidati. È facoltà della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato**".

STUDIO LEGALE LESSONA

Sempre il bando ha previsto che dette prove dovessero svolgersi mediante l'utilizzo di strumentazione e procedure informatiche e che sarebbero stati ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avessero riportato un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta (art. 7 citato).

A conclusione delle prove scritte, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati ammessi alle prove orali nella quale non è presente il nominativo del ricorrente (sub. **doc. 3**).

Al fine di comprendere le ragioni della mancata ammissione alle prove orali, il ricorrente ha chiesto di conoscere le valutazioni conseguite sulle prove scritte (**doc. 7**), quindi l'Amministrazione gli ha comunicato i punteggi assegnati per ogni singola prova, ossia 78 punti per la prima, 71,250 punti per la seconda prova e 65 punti per la terza prova (**doc. 8**).

Il ricorrente, quindi, ha superato le prime due prove ma è risultato insufficiente alla terza prova, quella diretta alla verifica della lingua inglese, con conseguente non ammissione all'orale.

Tale negativa valutazione è apparsa subito del tutto incomprensibile in quanto il ricorrente possiede una conoscenza della lingua inglese di livello assai avanzato, come si evince dalle seguenti circostanze:

- il ricorrente ha vissuto e lavorato negli Stati Uniti tra il 2014 e il 2016 (**doc. 9**);
- ha frequentato il corso avanzato denominato "Social Media Intensive" presso la New York University (doc. 10);
- ha conseguito la certificazione TOEFL (uno dei sistemi accademici più utilizzati per la valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese) ottenendo il punteggio di 94/120 (**doc. 11**), che corrisponde quanto meno ad un livello B2 secondo lo standard QCER applicato in Europa;
- ha frequentato il corso "Real estate sales persons" organizzato dal New York Real Estate Institute (doc. 12);
- ha superato il test GGST ("Global General Services Test"), ossia il test utilizzato dalle Nazioni Unite per la selezione e ricerca delle risorse umane, e anche il successivo colloquio orale, risultando idoneo all'assunzione nella Messenger Unit del General Assembly sede di New York (**doc. 13**).

Al fine quindi di comprendere le motivazioni del voto conseguito nella prova in lingua, il dott. Mariotti ha presentato apposita istanza di accesso agli atti (**doc. 14**), chiedendo la trasmissione:

- dei propri elaborati con griglia di valutazione;
- di almeno 3 elaborati per ogni prova scritta con griglia di valutazione dei concorrenti ritenuti idonei che hanno ottenuto almeno 70/100;
- dei verbali della commissione esaminatrice.

L'Amministrazione ha però riscontrato detta istanza solo parzialmente, trasmettendo i soli elaborati del dott. Mariotti con in calce il punteggio assegnato dalla Commissione, facendo presente quanto segue per quanto riguarda gli altri documenti richiesti:

STUDIO LEGALE LESSONA

“quanto al punto 2) si chiede di indicare i nominativi dei tre candidati di cui si chiedono gli elaborati. Quanto al punto 3) non risulta possibile l'accoglimento in toto, in ragione del carattere massivo della richiesta riferita ad un volume di atti che comporterebbe effetti pregiudizievoli, riconducibili alle connesse ed onerose attività di ricerca e raccolta, al buon andamento dell'attività amministrativa. Si invita, pertanto, a voler circostanziare meglio la richiesta sub 3) con l'indicazione degli elementi informativi richiesti in modo da poter identificare i verbali della commissione attinenti all'istanza conoscitiva” (doc. 15).

In data 27/05/2024 (doc. 16) il legale del ricorrente ha replicato quanto segue:

“1) Il Dott. Mariotti ha richiesto copia dei “propri elaborati con griglia valutazione” e con la nota 24.5.2024 codesta Amministrazione ha inviato i suddetti elaborati (“Quanto al punto 1) si trasmettono gli elaborati (all.1)”) ma non anche la “griglia di valutazione”, in difetto della quale è impossibile verificare come la Commissione ha attribuito ai candidati i punteggi delle singole prove. Si insiste quindi affinché al Dott. Mariotti sia trasmessa detta griglia e/o ogni altro atto (verbali Commissione, ecc.) da cui sia possibile evincere i criteri di valutazione delle prove concorsuali e come gli stessi siano stati applicati dalla Commissione in relazione alle singole prove. Al Dott. Mariotti dovranno altresì essere trasmessi anche i c.d. dossier di inglese, posto che la prova di lingua era strutturata sulla previa lettura di un dossier (3 file pdf) da dove il candidato doveva iniziare per la scrittura del tema. Tali dossier sono quindi altrettanto indispensabili per valutare la correttezza del punteggio attribuito al Dott. Mariotti.

2) Il Dott. Mariotti ha poi richiesto “almeno 3 elaborati per ogni prova scritta con griglia di valutazione dei concorrenti ritenuti idonei che hanno ottenuto almeno 70/100” e sul punto codesta Amministrazione ha fatto presente che “Quanto al punto 2) si chiede di indicare i nominativi dei tre candidati di cui si chiedono gli elaborati”. Poiché nella graduatoria fin qui pubblicata non sono specificati i voti riportati dai candidati idonei, è impossibile per il Dott. Mariotti indicare i richiesti nominativi, posto che solo codesta Amministrazione conosce i punteggi delle prove concorsuali. Si rimette quindi a codesta Amministrazione la scelta dei suddetti tre nominativi, i quali dovranno essere individuati tra i candidati che abbiamo riportato la votazione di 70 pt. nella prova di inglese. Oltre agli elaborati dei suddetti dovranno essere inviati anche i verbali della Commissione riguardanti lo svolgimento e la valutazione delle prove dai medesimi sostenute, nonché loro i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita indirizzi di residenza, codice fiscale) ai fini dell'eventuale notifica di atti giudiziari quali potenziali controinteressati.

3) A fronte della richiesta dei “verbali della commissione esaminatrice”, codesta Amministrazione ha replicato che affermato che “Quanto al punto 3) non risulta possibile l'accoglimento in toto, in ragione del carattere massivo della richiesta riferita ad un volume di atti che comporterebbe effetti pregiudizievoli, riconducibili alle connesse ed onerose attività di ricerca e raccolta, al buon andamento dell'attività amministrativa. Si invita, pertanto, a voler circostanziare meglio la richiesta sub 3) con

l'indicazione degli elementi informativi richiesti in modo da poter identificare i verbali della commissione attinenti all'istanza conoscitiva". Salvi ed impregiudicati i diritti ed interessi del Dott. Mariotti, al solo fine di velocizzare il positivo ed integrale riscontro dell'istanza di accesso, si specifica che allo stato gli atti di cui si chiede copia sono:

- atto di nomina Commissione;*
- verbale di insediamento Commissione;*
- verbali in cui la Commissione ha stabilito i criteri per la valutazione e correzione delle prove concorsuali;*
- verbale della prova sostenuta in data 29.11.2023 dal Dott. Mariotti;*
- verbale in cui la Commissione ha esaminato e valutato le prove del Dott. Mariotti attribuendo i relativi punteggi;*
- verbali delle prove di inglese sostenute dai soggetti di cui al punto 2);*
- verbali in cui la Commissione ha esaminato e valutato le prove di inglese dei suddetti ed ha attribuito i relativi punteggi".*

In data 11/06/2024 (**doc. 17**), il legale del ricorrente ha altresì sollecitato la trasmissione della suddetta documentazione per come specificata, ma ad oggi l'Amministrazione non ha fornito alcuna risposta, con conseguente obbligo per il ricorrente di formulare riserva di proposizione di motivi aggiunti di ricorso non appena saranno resi noti tutti gli atti e i documenti richiesti.

Tuttavia, fin d'ora è possibile censurare i provvedimenti di cui in epigrafe i quali risultano lesivi ed illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione e/o falsa applicazione artt. 1 e 3 Legge n. 241/1990, D.P.R. 272/2004 e D.P.R. 487/1994, art. 28, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001.

Eccesso di potere per difetto di motivazione; irragionevolezza e illogicità manifesta. Violazione del giusto procedimento.

1.1) I provvedimenti impugnati risultano innanzitutto illegittimi stante la manifesta indeterminatezza dei criteri di assegnazione del punteggio per la terza prova scritta.

Rispetto ad essi, infatti, il bando di concorso non fornisce alcuna indicazione, rimettendo così implicitamente, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994 e dell'art. 5 D.P.R. 272/2004, la loro doverosa predeterminazione alla Commissione esaminatrice la quale deve stabilire, prima dell'inizio delle prove di concorso, *"i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove"*.

Come anticipato in narrativa, sulla pagina web dedicata alla procedura *de qua* (<https://sna.gov.it/home/attivita/corso-concorso/9-corso-concorso/>) risulta pubblicato in data 1/12/2023

STUDIO LEGALE LESSONA

un documento denominato “*Criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla Commissione esaminatrice*”.

Riguardo alla terza prova scritta (preordinata alla verifica della lingua inglese), in detto documento sono unicamente rinvenibili i seguenti criteri:

“1. Capacità di inquadramento e di sintesi della tematica proposta.

2. Rigore e coerenza dei contenuti dell’elaborato in base al dossier fornito.

3. Appropriato registro linguistico, stile comunicativo ed efficace organizzazione del testo.

4. Linguaggio che soddisfi i criteri definiti dal QCER livello B2 in termini di sintassi, grammatica e lessico”.

Niente di più nè di diverso, con la conseguenza non vi è alcuna concreta specificazione dei parametri, né alcuna indicazione dei punteggi massimi assegnabili ad ogni criterio né alcun riferimento a “griglie” per la graduazione del punteggio.

A fronte di un complessivo punteggio massimo conseguibile per la prova pari a 100 (come stabilito dal bando), non è dunque possibile comprendere come la Commissione lo abbia poi “spalmato” tramite e sui vari criteri, ossia quale sia il peso che abbia ritenuto di assegnare a ciascuno di loro.

Insomma allo stato manca del tutto la determinazione del peso, in termini di punteggio, dei quattro sotto-criteri richiamati nel documento e non risulta essere stata adottata alcuna griglia per graduare i punteggi, con conseguente illegittimità, solo per questo, degli atti impugnati.

Trattasi infatti di elementi essenziali per comprendere il c.d. “iter logico” seguito dai Commissari per valutare il candidato, a maggior ragione nel caso - come quello di cui si discute - in cui il giudizio sia stato assegnato attraverso il mero punteggio numerico, senza motivazione testuale.

Sotto questo profilo, è granitico l’orientamento della giurisprudenza secondo cui l’obbligo di preventiva determinazione dei criteri *“richiede che, unitamente alla fissazione dei criteri di valutazione, venga predeterminato il punteggio per ogni singolo elemento che concorre a definire la scelta dell’Amministrazione; diversamente opinando, la prefissione dei criteri di massima rimane vaga e priva di una reale possibilità di controllo”*, e che perciò *“è necessario che, a ogni elemento che concorre alla valutazione positiva, venga assegnato, in via preventiva, un punteggio, a prescindere dalla circostanza che la legge preveda un bando di concorso vero e proprio”* (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3320/2002).

Ed anche recentemente è stato ribadito che *“il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e*

STUDIO LEGALE LESSONA

*l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, **se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica***” (Consiglio di Stato, sez. II, n. 4247/2023).

Peraltro nella fattispecie oggetto della sentenza appena citata, come in quello del Dott. Mariotti, la Commissione si era limitata a fissare dei criteri generici quali “*la padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte*”, senza indicare “criteri integrativi e di dettaglio e della esplicitazione delle modalità di assegnazione dei punteggi”, *modus operandi* che il Giudice Amministrativo d'appello ha ritenuto illegittimo in quanto “*ha reso impossibile al singolo candidato, e poi al giudice, di ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata. Al fine di rendere intelligibile il percorso motivazionale, **la Commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio.** Nel caso in questione, invece, **la Commissione si è limitata ad indicare un complessivo voto numerico per tutti i criteri, privi oltretutto di elementi di specificazione, senza consentire al candidato, e quindi al giudice, di comprendere i motivi per i quali è stato attribuito quel punteggio.** In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo. In assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi il candidato non può in alcun modo comprendere se il giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione (padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte) e in che misura. **La votazione numerica, quindi, in questo caso non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate**” (Sez. II, n. 4247/2023, cit.).*

Ebbene anche nel caso in esame, non risultano essere stati stabiliti, relativamente alla terza prova scritta, precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio né i punteggi massimi assegnabili su ogni singolo criterio né, infine, la griglia per la graduazione del punteggio.

Detti elementi nemmeno sono stati determinati nel bando di concorso né risultano essere stati fissati, per quanto è allo stato possibile verificare, dalla Commissione esaminatrice.

La loro predeterminazione era invece essenziale ed indefettibile, sia perché posta a presidio del rispetto dei principi - fondamentali anche e soprattutto nelle procedure concorsuali - di trasparenza e imparzialità; sia perché consente ai candidati di controllare le valutazioni e i giudizi conseguiti e, ove reputati illegittimi, di censurarli dinanzi agli organi giurisdizionali.

In altre parole, quindi, risultano del tutto sconosciute ed inspiegabili le ragioni per le quali la Commissione abbia attribuito al ricorrente il punteggio di soli 65 per la prova in lingua inglese.

Da ciò l'illegittimità del documento denominato "*Criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla Commissione esaminatrice*" nella parte in cui indica, in maniera del tutto generica ed insufficiente, i criteri di valutazione della terza prova scritta.

1.2) Da quanto precede consegue l'illegittimità della valutazione attribuita al dott. Mariotti per la terza prova scritta.

Sull'elaborato redatto in lingua inglese (ossia lo svolgimento della terza prova scritta), è infatti unicamente riportato, in calce, il punteggio numerico complessivo assegnato (65 punti), senza alcuna specificazione o indicazione delle motivazioni e ragioni per le quali è stato assegnato quel punteggio e senza che sia riportata o quanto meno richiamata una griglia di valutazione con l'indicazione dei singoli punteggi conseguiti su ogni criterio previsto dall'anzidetto documento denominato "*Criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla Commissione esaminatrice*".

Dal che anche sotto tale profilo deve concludersi per l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

*** **

2) Violazione e/o falsa applicazione artt. 1 e 3 Legge n. 241/1990, D.P.R. 272/2004 e D.P.R. 487/1994, art. 28, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001.

Eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria.

Gli impugnati provvedimenti risultano illegittimi anche sotto un altro profilo.

Come esposto nella narrativa dei fatti, il dott. Mariotti ha superato le prime due prove scritte ed ha riportato una valutazione insufficiente unicamente nella prova diretta alla verifica della conoscenza della lingua inglese, unica circostanza che allo stato gli impedisce di proseguire nella procedura e sostenere quella prova orale a cui non è stato ammesso.

Come già evidenziato, la terza prova scritta non superata dal dott. Mariotti è consistita nella redazione di una relazione in lingua inglese, relativa ad una determinata tematica afferente la pubblica amministrazione, formulata sulla base di un dossier distribuito ai candidati.

Per il superamento della prova era richiesta una conoscenza della lingua almeno di livello B2.

Tuttavia, nonostante il ricorrente abbia sia una certificazione (TOEFL) – sia un curriculum vitae che dimostra sicuramente tale elevato grado di conoscenza della lingua inglese, il medesimo ha ottenuto una votazione di soli 65 punti, insufficienti per ritenere superata la prova.

STUDIO LEGALE LESSONA

Fermo restando che in mancanza del dossier assegnato al dott. Mariotti (non ancora trasmesso dall'Amministrazione) non è allo stato possibile verificare, in maniera più puntuale, la valutazione della Commissione, l'insufficienza di cui sopra appare *ex se* illegittima ed illogica avuto riguardo al curriculum del ricorrente che testimonia l'**avanzato livello di conoscenza della lingua inglese da lui posseduto**.

Come detto, infatti, il Dott. Mariotti:

- ha vissuto e lavorato negli Stati Uniti tra il 2014 e il 2016 (sub. **doc. 9**);
- ha frequentato il corso avanzato denominato "*Social Media Intensive*" presso la New York University (sub. **doc. 10**);
- ha conseguito la certificazione TOEFL (ossia uno dei sistemi accademici più utilizzati per la valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese) ottenendo il punteggio di 94/120 (sub. **doc. 11**), che corrisponde quanto meno al **livello B2** secondo lo standard QCER applicato in Europa;
- ha frequentato il corso "*Real estate sales persons*" organizzato dal New York Real Estate Institute (sub. **doc. 12**);
- ha superato il test GGST ("Global General Services Test") utilizzato dalle Nazioni Unite per la selezione e ricerca delle risorse umane, ed anche il successivo colloquio orale, risultando idoneo all'assunzione nella Messenger Unit del General Assembly sede di New York (sub. **doc. 13**).

L'insufficiente valutazione assegnatagli nella prova di inglese, quindi, risulta ragionevolmente viziata da manifesta illogicità e irragionevolezza, in quanto il suo CV e le certificazioni ottenute dal dott. Mariotti dimostrano una conoscenza della lingua inglese quanto meno pari a quella richiesta (B2) ai fini del superamento della prova.

Il che, al netto della riserva di formulazione di successivi motivi aggiunti di ricorso all'esito dell'esame dell'ulteriore documentazione richiesta alla SNA e ancora non trasmessa, consente già di apprezzare l'incongruità della valutazione assegnata al dott. Mariotti la quale dovrà essere annullata.

Istanza cautelare

Il *fumus boni iuris* del ricorso risulta già evidente dai motivi che precedono, avendo il dott. Mariotti dedotto di aver riportato un'unica insufficienza, manifestamente immotivata e comunque erronea ed illogica, senza la quale sarebbe stato ammesso alle prove orali.

Sussiste però anche un evidente *periculum in mora*.

Il 18/06/2024 saranno infatti concluse le prove orali dei candidati che hanno superato le prove scritte, dunque è imminente per quelli che avranno passato la selezione, l'inizio del corso-concorso *de quo*, inizio che parrebbe programmato per il 5 agosto 2024.

STUDIO LEGALE LESSONA

Ai sensi degli art. 12 e 14 del D.P.R. n. 272/2004 e dell'art. 7 D.P.R. n. 70/2013, la durata del corso è di 12 mesi, di cui 8 mesi di formazione generale presso la SNA e 4 mesi di formazione specialistica presso le amministrazioni di destinazione.

Inoltre, se la SNA adotterà le stesse regole di comportamento di cui ai corsi passati (**doc. 18**) sarà possibile un numero di assenze non superiore al 10% del corso.

Pertanto, al fine di non rendere totalmente vano il ricorso presentato, anche e soprattutto considerando che il corso-concorso dura soltanto 12 mesi, è indispensabile che venga da subito concessa un'idonea misura cautelare atta a tutelare i diritti e gli interessi del ricorrente, quale *in primis* l'ammissione con riserva del Dott. Mariotti prima ad una prova orale suppletiva, che ben potrà essere effettuata dall'Amministrazione in tempo utile avendo a riferimento l'inizio del corso individuato, come già detto, nella data del 5.8.2024, e poi in caso di suo superamento al corso-concorso in questione.

In caso contrario, infatti, il ricorrente subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perdita della possibilità di frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale presso SNA, frequenza obbligatoria per almeno il 90% delle lezioni ecc., e quindi di sostenere l'esame al termine dei 12 mesi di formazione, con evidente pregiudizio economico e di carriera.

Da qui la richiesta della suddetta misura cautelare, indispensabile per garantire l'effettività della tutela dei diritti e interessi legittimi azionati dal ricorrente.

Pertanto tale richiesta non solo non va contro ma anzi risponde anche all'interesse della P.A: il bando prevede infatti l'ammissione di 352 allievi ed il reclutamento di 294 dirigenti, ma già oggi risultano ammessi alle prove orali soltanto 182 candidati, numero quindi già assai inferiore rispetto ai posti disponibili e che potrebbe anche essere ulteriormente ridotto all'esito delle prove orali.

E va da sé l'interesse della stessa P.A. ad avere un numero considerevole di ammessi al corso, onde poter selezionare nell'ambito di una rosa più ampia, i futuri dirigenti statali.

Inoltre il corso-concorso non è ancora iniziato, quindi l'impatto della richiesta misura cautelare (ammissione con riserva alle prove orali ed al successivo corso) sarebbe sicuramente minore rispetto a quando il corso avesse già avuto inizio.

Ciò premesso, si rimette comunque alla valutazione dell'Ecc.mo Tribunale adito l'adozione di ogni misura cautelare ritenuta idonea alla tutela della posizione del dott. Mariotti.

*** **

Istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.

Come esposto nell'istanza cautelare che precede, le prove orali concorsuali sono pressoché terminate ed il corso potrebbe avere inizio ai primi di agosto; corso la frequenza del quale sarà obbligatoria per il 90% del monte orario complessivo.

Al fine di dare effettività anche alla richiesta ammissione con riserva del Dott. Mariotti alla prova orale ed in caso di suo superamento al corso-concorso in questione, è quindi necessario che l'istanza

cautelare sia esaminata al più presto, posto che in caso di suo accoglimento l'Amministrazione dovrebbe riconvocare la Commissione per sottoporre il ricorrente a detta prova ed in caso di suo superamento, disporre quanto necessario per la frequenza del medesimo al corso in questione. Alla luce di ciò, tenendo altresì conto che tale corso potrebbe avere inizio il 5 agosto 2024 e che lo stesso dovrebbe essere frequentato per almeno il 90% della sua durata, nonché in ragione dell'imminente periodo feriato, è quindi necessario chiedere ai sensi dell'art. 53 CPA l'abbreviazione alla metà dei termini per la fissazione della camera di consiglio.

P.Q.M.

Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma-Roma, *contra iis reiectis*, previa concessione delle richieste abbreviazione termini e misura cautelare, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati.

Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di competenze, spese e spese generali di lite e rimborso del contributo unificato che ai sensi di legge si dichiara ammontare ad euro 650,00.

Si attesta che il presente atto è conforme al file nativo che verrà depositato secondo le regole del Processo Amministrativo Telematico.

Firenze, 17 giugno 2024

Avv. Simone Nocentini

Avv. Marta Iacopini

11) Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti

Si riporta, facendo seguito a quanto previsto dall'ordinanza n. 4023/2024, il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – ROMA

Sezione Quarta ter

Motivi aggiunti

nel ricorso r.g. 6751/2024

STUDIO LEGALE LESSONA

per il **dott. ALESSANDRO MARIOTTI** (C.F. MRTLSN77S17E202X), residente in Grosseto, via Genova 6/c, rappresentato e difeso dagli Avvocati Simone Nocentini (C.F. NCNSMN65M21D612Z) e Marta Iacopini (C.F. CPNMRT94T65B036B) - i quali dichiarano di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche al numero di fax 055264470 e/o alle pec simone.nocentini@firenze.pecavvocati.it marta.iacopini@firenze.pecavvocati.it - domiciliato fisicamente presso i medesimi in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18 (Studio Legale Lessona) e digitalmente alle summenzionate pec, come da mandato rilasciato su documento separato da intendersi apposto in calce al ricorso introduttivo del giudizio

contro

la **SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE** (C.F. 80006130613) e

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 80188230587)

- Avvocatura Generale dello Stato -

e nei confronti di

Dott. STEFANO IANCICH (C.F. NCCSFN70L23L424C)

Dott. ANTONIO SOLANO (C.F. SLNNTN92S08G288T)

Dott. GIACINTO BERLOCO (C.F. BRLGNT87E12A662D)

Dott.ssa GRETA FOSSATI (C.F. FSSGRT88E67E951J)

- Contumaci -

per l'annullamento,

previa concessione di misura cautelare

- del Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, i candidati inseriti nella predetta graduatoria sono stati dichiarati vincitori del concorso in questione e sono stati ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale

STUDIO LEGALE LESSONA

(**doc. 19**; la numerazione segue quella del ricorso introduttivo);

- di tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice riguardanti la procedura concorsuale *de qua*, tra cui, in particolare, il verbale n. 7 di determinazione dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione Esaminatrice (**doc. 20**), il verbale di seduta della prova del 29/11/2023 (**doc. 21**), i verbali di correzione della terza prova (**doc. 22**), trasmessi dalla SNA in data 27/06/2024 in riscontro dell'istanza di accesso agli atti formulata dal dott. Mariotti (**doc. 23**);

- della nota trasmessa dalla SNA in data 27/06/2024 (**doc. 24**) in riscontro all'istanza di accesso agli atti formulata dal dott. Mariotti in data 29/04/2024;

- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti

in relazione al ricorso RG 6751/2024 proposto per l'annullamento

dei criteri di valutazione della terza prova scritta stabiliti dalla Commissione esaminatrice e pubblicati in data 1/12/2023 sulla pagina internet della procedura (**doc. 1**), della valutazione assegnata al dott. Mariotti per la terza prova scritta (**doc. 2**), del non conosciuto verbale della Commissione d'esame con il quale il ricorrente è stato valutato insufficiente in relazione a detta terza prova scritta e non è stato ammesso alla prova orale, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato in data 22/04/2024 sulla pagina internet della procedura (**doc. 3**) e del relativo provvedimento con il quale detto elenco è stato approvato, di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, ancorché sconosciuti; di tutti gli atti con i quali è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi il calendario (**doc. 4**) e le modalità ed i criteri di svolgimento della prova orale (**doc. 5**) pubblicati sulla pagina internet della procedura in data 29/4/2024, nonché i verbali delle prove orali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale; di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti.

*** **

FATTO

STUDIO LEGALE LESSONA

1. Il dott. Mariotti ha partecipato al 9° concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, indetto dal Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) con avviso pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30/12/2022 (**doc. 6**).

Dopo aver superato le prime due prove scritte, il ricorrente è stato valutato insufficiente alla terza prova, quella diretta alla verifica della lingua inglese, sulla quale ha riportato il punteggio di 65 punti, con conseguente esclusione dalla prova orale.

2. Ritenendo illegittima la valutazione riportata, il ricorrente ha proposto ricorso, con istanza cautelare, innanzi al TAR del Lazio-Roma, R.G. n. 6751/2024, chiedendo l'annullamento dei *"criteri di valutazione della terza prova scritta stabiliti dalla Commissione esaminatrice e pubblicati in data 1/12/2023 sulla pagina internet della procedura (doc. 1), della valutazione assegnata al dott. Mariotti per la terza prova scritta (doc. 2), del non conosciuto verbale della Commissione d'esame con il quale il ricorrente è stato valutato insufficiente in relazione a detta terza prova scritta e non è stato ammesso alla prova orale, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato in data 22/04/2024 sulla pagina internet della procedura (doc. 3) e del relativo provvedimento con il quale detto elenco è stato approvato, di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, ancorché sconosciuti; di tutti gli atti con i quali è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi il calendario (doc. 4) e le modalità ed i criteri di svolgimento della prova orale (doc. 5) pubblicati sulla pagina internet della procedura in data 29/4/2024, nonché i verbali delle prove orali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale; di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti"*.

Pur formulando sin da subito due motivi di impugnazione, nel ricorso il dott. Mariotti dava atto che l'istanza di accesso agli atti non era ancora stata compiutamente riscontrata dalla SNA e pertanto formulava riserva di proposizione di motivi aggiunti non appena sarebbero stati resi noti tutti gli atti e i documenti richiesti.

3. La SNA ha trasmesso la documentazione richiesta dal dott. Mariotti soltanto con pec del 27/06/2024.
4. Contestualmente si sono concluse anche le prove orali e in data 28/06/2024 è stata approvata la graduatoria finale del nono corso-concorso.
5. Preso atto dei fatti sopravvenuti e della conseguente necessità di proposizione di motivi aggiunti di ricorso, in data 23/7/2024 il dott. Mariotti ha depositato atto di rinuncia all'istanza cautelare, per la cui discussione era stata fissata la camera di consiglio del 30/07/2024.
6. In data 9/07/2024 il dott. Mariotti ha presentato un'ulteriore istanza di accesso agli atti, chiedendo tra trasmissione degli elaborati della terza prova scritta di altri candidati (**doc. 25**); l'istanza è stata riscontrata dalla SNA in data 6/08/2024 (**doc. 26**).
7. Anche all'esito della lettura dei documenti ottenuti, con il presente atto il dott. Mariotti impugna la graduatoria finale approvata con Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024 e gli atti e i documenti trasmessi dalla SNA in data 27/06/2024 e in data 6/08/2024 e formula i seguenti motivi di

DIRITTO

3) Illegittimità derivata.

L'illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati, tra cui in particolare il Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico e i candidati inseriti in tale graduatoria sono stati dichiarati vincitori, nonché ammessi a frequentare il corso-concorso, sono innanzitutto illegittimi in via derivata e conseguenziale dall'illegittimità degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, sui quali essi si fondano e dei quali costituiscono atti successivi e – appunto - conseguenziali.

*** **

Premessa

I motivi che seguono sono rivolti sia avverso i provvedimenti e gli atti impugnati con il presente atto sia quelli già contestati con il ricorso introduttivo.

Tali atti sono tutti illegittimi, oltre che per i motivi formulati con il ricorso introduttivo (da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti), anche per i nuovi motivi che seguono.

4) Violazione e/o falsa applicazione artt. 1 e 3 Legge n. 241/1990, D.P.R. 272/2004 e D.P.R. 487/1994, art. 28, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001.

Eccesso di potere per difetto di motivazione; irragionevolezza e illogicità manifesta. Violazione del giusto procedimento.

4.1) Con l'istanza di accesso agli atti del 27/05/2024, il dott. Mariotti aveva richiesto la trasmissione della griglia di valutazione della terza prova orale e di tutti gli atti di determinazione e di applicazione dei criteri di valutazione della medesima prova.

In riscontro alla suddetta istanza l'Amministrazione ha trasmesso sia il verbale n. 7 recante i criteri di valutazione delle prove scritte, che ha lo stesso contenuto del documento denominato "*Criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla Commissione esaminatrice*" pubblicato in data 1/12/2023 già contestato con il ricorso introduttivo.

Sono altresì stati trasmessi i verbali di correzione della terza prova scritta che, a loro volta, si limitano a richiamare il verbale n. 7 e non contengono dunque alcuna informazione rilevante.

Pertanto, letti tutti i documenti della procedura, è evidente che **non esiste alcuna griglia di valutazione della terza prova orale.**

Ciò è del resto confermato dalla stessa S.N.A. che, nella nota di riscontro all'istanza di accesso agli atti evidenzia che "*con specifico riguardo alla griglia di valutazione, richiamata in riferimento agli stessi elaborati, deve osservarsi come questa si sia risolta, esclusivamente, nell'indicazione dei punteggi che, attribuiti a ciascun quesito delle prime due prove, hanno concorso a determinare per ognuna, il risultato finale, complessivamente attribuito ai candidati*" (sub. **doc. 24**).

Ne consegue che la **S.N.A. ha riconosciuto che la valutazione della terza prova è stata effettuata senza che siano mai state prestabilite specifiche griglie di punteggio.**

STUDIO LEGALE LESSONA

Il che conferma la fondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo relativo alla manifesta indeterminatezza dei criteri di assegnazione del punteggio per la terza prova scritta.

Per detti criteri nemmeno il bando di concorso fornisce una qualche indicazione, rimettendo quindi implicitamente, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994 e dell'art. 5 D.P.R. 272/2004, la loro doverosa predeterminazione alla Commissione esaminatrice la quale avrebbe dovuto stabilire, prima dell'inizio delle prove di concorso, *“i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove”*.

Detti criteri sono stati determinati dalla Commissione con il verbale n. 7, nel quale riguardo alla terza prova scritta (preordinata alla verifica della lingua inglese), si riferisce che *“la Commissione stabilisce che la prova in lingua inglese verrà valutata in base al contenuto e alla correttezza linguistica adottando i seguenti criteri di valutazione:*

“1. Capacità di inquadramento e di sintesi della tematica proposta.

2. Rigore e coerenza dei contenuti dell'elaborato in base al dossier fornito.

3. Appropriato registro linguistico, stile comunicativo ed efficace organizzazione del testo.

4. Linguaggio che soddisfi i criteri definiti dal QCER livello B2 in termini di sintassi, grammatica e lessico”.

Niente di più nè di diverso, con la conseguenza non vi è mai stata alcuna concreta specificazione dei parametri, né alcuna indicazione dei punteggi massimi assegnabili ad ogni criterio, né la determinazione delle “griglie” per la graduazione del punteggio.

A fronte di un complessivo punteggio massimo conseguibile per la prova pari a 100 (come stabilito dal bando), non è dunque possibile comprendere come la Commissione lo abbia poi “spalmato” tramite e sui vari criteri, ossia quale sia il peso che la stessa abbia ritenuto di assegnare a ciascuno degli stessi. Insomma manca del tutto la determinazione del peso e valore, in termini di punteggio, dei quattro sotto-criteri richiamati nel documento, né risulta essere stata adottata alcuna griglia per graduare i punteggi, con conseguente ed evidente illegittimità degli atti impugnati.

STUDIO LEGALE LESSONA

Trattasi infatti di elementi essenziali per comprendere il c.d. "iter logico" seguito dai Commissari per valutare il candidato, a maggior ragione nel caso - come quello di cui si discute - in cui il giudizio è stato assegnato attraverso il mero punteggio numerico, senza motivazione testuale.

Sotto questo profilo è noto l'orientamento della giurisprudenza secondo cui l'obbligo di preventiva determinazione dei criteri "richiede che, unitamente alla fissazione dei criteri di valutazione, venga predeterminato il punteggio per ogni singolo elemento che concorre a definire la scelta dell'Amministrazione; diversamente opinando, la prefissione dei criteri di massima rimane vaga e priva di una reale possibilità di controllo", e che perciò "è necessario che, a ogni elemento che concorre alla valutazione positiva, venga assegnato, in via preventiva, un punteggio, a prescindere dalla circostanza che la legge preveda un bando di concorso vero e proprio" (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3320/2002).

Ed anche recentemente è stato ribadito che "il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, **se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica**" (Consiglio di Stato, sez. II, n. 4247/2023).

Peraltro nella fattispecie oggetto della sentenza appena citata, come in quello del Dott. Mariotti, la Commissione si era limitata a fissare dei criteri generici quali "la padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte", senza indicare i necessari "criteri integrativi e di dettaglio e della esplicitazione delle modalità di assegnazione dei punteggi", *modus operandi* che il

STUDIO LEGALE LESSONA

Giudice Amministrativo ha ritenuto illegittimo in quanto “ha reso impossibile al singolo candidato, e poi al giudice, di ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata. Al fine di rendere intelligibile il percorso motivazionale, **la Commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio.** Nel caso in questione, invece, **la Commissione si è limitata ad indicare un complessivo voto numerico per tutti i criteri, privi oltretutto di elementi di specificazione, senza consentire al candidato, e quindi al giudice, di comprendere i motivi per i quali è stato attribuito quel punteggio.** In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo. In assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi il candidato non può in alcun modo comprendere se il giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione (padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte) e in che misura. **La votazione numerica, quindi, in questo caso non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate”** (Sez. II, n. 4247/2023, cit.).

Ebbene anche nel caso in esame non sono stati stabiliti, per la terza prova scritta, né precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio, né i punteggi massimi assegnabili su ogni singolo criterio, né la griglia per la graduazione del punteggio.

E detti elementi nemmeno sono stati determinati nel bando di concorso né sono stati fissati dalla Commissione esaminatrice.

La loro predeterminazione era invece essenziale ed indefettibile, sia perché posta a presidio del rispetto dei principi - fondamentali anche e soprattutto nelle procedure concorsuali - di trasparenza e imparzialità; sia perché consente ai candidati di controllare le valutazioni e i giudizi conseguiti e, ove reputati illegittimi, di censurarli dinanzi agli organi giurisdizionali.

In altre parole, quindi, risultano del tutto sconosciute ed inspiegabili le ragioni per le quali la Commissione abbia attribuito al ricorrente il punteggio di soli 65 per la prova in lingua inglese.

Da ciò l'illegittimità del verbale n. 7 della Commissione di concorso nella parte in cui ivi si indica, in maniera del tutto generica ed insufficiente, i criteri di valutazione della terza prova scritta.

4.2) Da quanto precede consegue l'illegittimità della valutazione attribuita al dott. Mariotti per la terza prova scritta.

Sull'elaborato redatto in lingua inglese (che costituisce lo svolgimento della terza prova scritta) è infatti unicamente riportato, in calce, il punteggio numerico complessivo assegnato (65 punti), senza alcuna specificazione o indicazione delle motivazioni e ragioni per le quali è stato assegnato quel punteggio e senza che vi sia una griglia di valutazione (che la S.N.A. stessa riconosce non esistere) con l'indicazione dei singoli punteggi conseguiti su ogni criterio previsto dal verbale n. 7.

Dal che anche sotto tale profilo deve concludersi per l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

*** ***

5) Violazione e/o falsa applicazione artt. 1 e 3 Legge n. 241/1990, D.P.R. 272/2004 e D.P.R. 487/1994, art. 28, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001.

Eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria.

Nel riscontrare l'istanza di accesso agli atti del dott. Mariotti, la S.N.A. ha trasmesso anche il dossier assegnato al ricorrente per la terza prova (la quale – lo si ricorda - consisteva nella “*redazione di una relazione in lingua inglese, relativa a una tematica attinente alla pubblica amministrazione. La relazione è formulata sulla base di un dossier distribuito ai candidati*”, così l'art. 7 del bando) nonché gli elaborati di altri candidati valutati idonei della Commissione.

STUDIO LEGALE LESSONA

Analizzando l'elaborato prodotto dal dott. Mariotti alla luce del dossier assegnato e comparandolo con i compiti risultati (quanto meno) sufficienti, è risultato evidente che la Commissione sia incorsa in un **manifesto errore e travisamento** nel giudicare la prova del ricorrente.

Travisamento che già si intravedeva alla luce delle circostanze dedotte nel ricorso di primo grado, assolutamente sintomatiche dell'avanzato livello di conoscenza della lingua inglese posseduto dal ricorrente, posto che il Dr. Mariotti:

- ha vissuto e lavorato negli Stati Uniti tra il 2014 e il 2016 (**sub. doc. 9**);
- ha frequentato il corso avanzato denominato "Social Media Intensive" presso la New York University (**sub. doc. 10**);
- ha conseguito la certificazione TOEFL (ossia uno dei sistemi accademici più utilizzati per la valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese) ottenendo il punteggio di 94/120 (**sub. doc. 11**), che corrisponde quanto meno al livello B2 secondo lo standard QCER applicato in Europa;
- ha frequentato il corso "Real estate sales persons" organizzato dal New York Real Estate Institute (**sub. doc. 12**);
- ha superato il test GGST ("Global General Services Test") utilizzato dalle Nazioni Unite per la selezione e ricerca delle risorse umane, ed anche il successivo colloquio orale, risultando idoneo all'assunzione nella Messenger Unit del General Assembly sede di New York (**sub. doc. 13**).

Tali circostanze erano già da sole sufficienti ad evidenziare l'illogicità e l'irragionevolezza della valutazione di insufficienza della Commissione, e l'esame della documentazione trasmessa da SNA ha incontestabilmente accertato la sussistenza del dedotto vizio.

Il Dr. Mariotti ha infatti richiesto alla dott.ssa Jane Lesley Gelder (madrelingua inglese laureata in legge, insegnante di inglese generale, business e giuridico da 1992 (RSA Certificate in Teaching English as a Foreign language, Cambridge Examiner - esaminatrice esami ESOL Cambridge, **doc. 31**) di analizzare il suo compito e poi di confrontarlo con gli elaborati del dott. Berloco e della dott.ssa Starita, candidati ai quali è stato sottoposto il medesimo dossier in sede di concorso e la cui prova è stata positivamente valutata dalla Commissione (vds. **doc.ti 27 e 28**).

STUDIO LEGALE LESSONA

Utilizzando “i quattro criteri del c.d. Quadro Comune Europeo (Vocabolario, Grammatica e struttura delle frasi, coerenze e coesione e completezza del compito e comprensibilità complessiva)” nonché “i criteri indicati dalla Commissione di concorso”, la dott.ssa Gelder ha quindi formulato il seguente giudizio sui tre compiti esaminati (**doc. 29**):

1.VOCABOLARIO

Dr. MARIOTTI: la relazione utilizza una serie di termini specifici relativi alla gestione dei rifiuti e alla politica ambientale (ad esempio, "ecological innovation," "supply chains," "circular paradigm"). Ciò dimostra una buona padronanza del vocabolario specifico della materia.

Dott.ssa STARITA: il vocabolario utilizzato è generalmente appropriato, ma relativamente semplice e talvolta impreciso (ad esempio, "hottiest Countries" invece di "hottest countries", "blu sky thinking" invece di "blue-sky thinking").

Dr. BERLOCO: Il lessico utilizzato è appropriato per discutere di gestione e riciclaggio dei rifiuti, con alcuni termini tecnici (ad esempio, "circular economy," "eco-challenges," "carbon footprint"). Tuttavia, ci sono alcuni problemi nella scelta delle parole e nell'ortografia (ad esempio, "strentgh", "enviroment", "prova scritta di Inglese" (In Italiano), "rappresents").

2.GRAMMATICA E STRUTTURA DELLE FRASI

Dr. MARIOTTI: le frasi sono generalmente ben formate, anche se a volte sono complesse e leggermente incorrette, con occasionali errori di sintassi (ad esempio, ""helps local authorities to manage waste recycle," "Italy can easely accelerate his goal"). Questi errori sono comuni a questo livello, dove gli utenti sono in grado di comunicare efficacemente ma possono ancora commettere errori con strutture più complesse.

Dott.ssa STARITA: la relazione contiene errori grammaticali evidenti, in particolare per quanto riguarda il tempo dei verbi, l'accordo soggetto-verbo e la scelta delle parole (ad esempio, "It must be take in consideration" "It is needed a 'blu sky thinking'").

STUDIO LEGALE LESSONA

Dr. BERLOCO: il testo utilizza strutture di frasi basilari e alcune più complesse, ma ci sono alcuni errori grammaticali non secondari (ad esempio, "everyone of them has different and specific duty," "they work stictly together," "promoving circular economy good practices").

3.COERENZA E COESIONE:

Dr. MARIOTTI: la relazione è per lo più coerente, con idee logicamente collegate, dimostrando il candidato di aver ben compreso il testo assegnato e proponendo una analisi ad esso coerente e strettamente connessa al tema del dossier. Tuttavia, ci sono alcuni problemi minori con la fluidità e la chiarezza, come le frasi ripetute o occasionalmente non corrette (ad esempio "Last but not least, citizens have a crucial role in order to success in waste recycle").

Dott.ssa STARITA: la relazione è generalmente coerente, con idee collegate logicamente, anche se a volte i collegamenti tra frasi e paragrafi sono deboli. C'è una tendenza a usare strutture e frasi ripetitive e le transizioni tra le idee potrebbero essere più fluide.

Dr. BERLOCO: il testo è per lo più coerente, con idee logicamente collegate. Tuttavia, il flusso è occasionalmente interrotto da frasi maldestre o da un uso incoerente dei connettori.

4.COMPLETEZZA DEL COMPITO E COMPRENSIBILITÀ COMPLESSIVA

Dr. MARIOTTI: la relazione tratta bene l'argomento, fornendo informazioni ed esempi pertinenti. Mostra la capacità di discutere un argomento complesso come quello assegnato con sufficiente dettaglio, come richiesto a questo livello di conoscenza della lingua.

Dott.ssa. STARITA: la relazione tratta l'argomento e cerca di discuterlo in dettaglio, ma la profondità dell'analisi è piuttosto limitata e vi sono occasionali ripetizioni di idee.

Dr. BERLOCO: Nonostante gli errori, il testo è comprensibile e trasmette le informazioni desiderate, allineandosi al descrittore che prevede la capacità di produrre testi semplici e collegati".

Pertanto, all'esito di detta analisi, la dott.ssa Gelder ha affermato che "**utilizzando i suddetti criteri nell'analisi del dossier e degli elaborati, ritengo che il compito del Dr. Mariotti sia classificabile come almeno B2 e che lo stesso soddisfi più che sufficientemente i criteri indicati dalla Commissione di concorso, anche comparandolo con le prove degli altri due candidati Dott.ri**

STUDIO LEGALE LESSONA

Starita e Berloco (peraltro evidenzio che una parte del compito di quest'ultimo è scritta in italiano)".

La manifesta illogicità e irragionevolezza della valutazione di insufficienza assegnata dalla Commissione alla prova di lingua del dott. Mariotti risulta ancor più evidente dalla comparazione della stessa in particolare con il compito del dott. Berloco al quale la Commissione ha attribuito il punteggio di 70 (dunque sufficiente) nonostante nello stesso compito vi sia un paragrafo scritto quasi completamente in italiano (vds. la parte finale del suddetto elaborato: "*This must be considered like an incredible opportunity to reach the ambitious challenges un'occasione unica per accelerare il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi globali ed europei al 2030 e 2050 (es. Sustainable Development Goals, obiettivi Accordo di Parigi, European Green Deal), che puntano ad una progressiva e completa decarbonizzazione del sistema e a rafforzare l'adozione di soluzioni di economia circolare. La Missione 2 del PNRR, intitolata "Rivoluzione verde e Transizione ecologica" si prefigge di colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, in linea con gli obiettivi del Piano d'azione per l'Economia Circolare varato dall'UE. All'interno della Missione 2, la Componente 1, Misura 1, con una dotazione di 2,1 miliardi di euro, punta a migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento, colmando il divario tra Nord e Sud del Paese e realizzando progetti flagship altamente innovativi per le filiere strategiche. La strada è lunga, ma il cammino è già iniziato*").

Non si comprende come ed anzi è del **tutto illogico** e **manifestamente irragionevole** che la Commissione abbia valutato sufficiente il compito del dott. Berloco, addirittura in (buona) parte scritto in italiano (con una brusca interruzione della dissertazione in lingua inglese) assegnando di contro il punteggio di soli 65 (dunque una grave insufficienza grave) all'elaborato del dott. Mariotti.

A ciò aggiungasi che il Dr. Berloco nello svolgere la suddetta prova ha addirittura superato il limite dimensionale di 1.000 parole stabilito dalla Commissione di concorso nel verbale n. 7 ("l'elaborato

STUDIO LEGALE LESSONA

dovrà essere contenuto nel limite di 1000 parole", sub. doc. 20), con la conseguenza che lo stesso nemmeno avrebbe dovuto essere valutato.

In ogni caso, dalla puntuale analisi della dott.ssa Gelder (insegnante madrelingua di inglese e laureata in legge nell'ordinamento inglese) risulta evidente la rispondenza del compito del Dr. Mariotti con i criteri stabiliti dalla Commissione di concorso ossia:

"1. Capacità di inquadramento e di sintesi della tematica proposta.

2. Rigore e coerenza dei contenuti dell'elaborato in base al dossier fornito.

3. Appropriato registro linguistico, stile comunicativo ed efficace organizzazione del testo.

4. Linguaggio che soddisfa i criteri definiti dal QCER livello B2 in termini di sintassi, grammatica e lessico".

L'elaborato del ricorrente infatti:

- è *"per lo più coerente, con idee logicamente collegate, dimostrando il candidato di aver ben compreso il testo assegnato e proponendo una analisi ad esso coerente e strettamente connessa al tema del dossier" e "tratta bene l'argomento, fornendo informazioni ed esempi pertinenti. Mostra la capacità di discutere un argomento complesso come quello assegnato con sufficiente dettaglio, come richiesto a questo livello di conoscenza della lingua", integrando così pienamente il primo e il secondo criterio;*
- *"utilizza una serie di termini specifici relativi alla gestione dei rifiuti e alla politica ambientale (ad esempio, "ecological innovation," "supply chains," "circular paradigm"). Ciò dimostra una buona padronanza del vocabolario specifico della materia", integrando così il terzo criterio;*
- infine, *"le frasi sono generalmente ben formate, anche se a volte sono complesse e leggermente incorrette, con occasionali errori di sintassi (ad esempio, ""helps local authorities to manage waste recycle," "Italy can easely accellerate his goal"). Questi errori sono comuni a questo livello, dove gli utenti sono in grado di comunicare efficacemente ma possono ancora commettere errori con strutture più complesse" ed è "classificabile come almeno B2", integrando così anche il quarto e ultimo criterio stabilito dalla Commissione.*

STUDIO LEGALE LESSONA

Quanto sopra dedotto, unitamente ai titoli, al curriculum e alle certificazioni ottenute dal dott. Mariotti, dimostra che il dott. Mariotti possedeva (e possiede) una conoscenza della lingua inglese quanto meno pari a quella richiesta (B2) ai fini del superamento della prova e del tutto rispondente ai criteri indicati dalla Commissione, come la Commissione ben avrebbe potuto evincere dal suo elaborato concorsuale.

E tale circostanza è ancora più evidente grazie al confronto di quest'ultimo con quelli dei due candidati sopra indicati, che la Commissione ha ritenuto sufficiente ai fini del superamento della prova di lingua. L'insufficiente valutazione assegnata al ricorrente nella prova di inglese, quindi, risulta manifestamente viziata da manifesta illogicità e irragionevolezza, con conseguente illegittimità degli impugnati provvedimenti anche sotto tale profilo.

*** **

Istanza cautelare

Il *fumus boni iuris* del ricorso emerge da tutti i motivi fin qui proposti: il dott. Mariotti ha infatti riportato un'unica insufficienza, manifestamente immotivata e del tutto erronea ed illogica, senza la quale egli sarebbe stato ammesso alle prove orali.

Sussiste però anche il *periculum in mora*.

Al di là della non prevedibile tempistica per la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso, si evidenzia che la graduatoria concorsuale finale pubblicata a fine giugno annovera tra gli idonei soltanto 168 candidati, pertanto vi sono ancora disponibili ben 184 posti per il corso-concorso in questione indetto per l'ammissione di 352 allievi per il reclutamento di 294 dirigenti; pertanto ove anche tutti gli allievi giudicati idonei (168, come si è visto) superassero il corso concorso *de quo* rimarrebbero comunque scoperti ben 126 posti di dirigente (a fronte dei 294 disponibili).

In tale situazione, fermi restando i dedotti vizi circa la procedura nonché alla luce del giudizio espresso sul compito del ricorrente (e su quello di altri candidati) dalla Dott.ssa Gelder, in un'ottica di rapida definizione del contenzioso che interessa non solo il Dr. Mariotti ma evidentemente anche l'Amministrazione resistente per le ragioni di cui sopra, risulta opportuno anzi necessario che l'adito

STUDIO LEGALE LESSONA

Tribunale conceda un'idonea misura per tutelare non solo i diritti e gli interessi del ricorrente, ma anche quelli della medesima p.a.

Detta misura può identificarsi o nel disporre il riesame della prova di inglese del ricorrente da parte di altra Commissione o di altro Organo identificato dall'adito Tribunale, riesame che dovrà essere naturalmente effettuato anche alla luce dei motivi di ricorso proposti; oppure nell'ordinare alla SNA di sottoporre il Dr. Mariotti ad una nuova prova di inglese ancorché sempre con una diversa Commissione.

È infatti evidente che tale valutazione potrebbe risultare decisiva anche ai fini della definizione del presente contenzioso.

Peraltro, in caso di (nuova) positiva valutazione della prova di lingua, il ricorrente dovrà essere ammesso ad una prova orale suppletiva, ed in caso di superamento di quest'ultima lo stesso dovrà essere inserito nella graduatoria degli idonei ed avviato alla frequenza di un corso concorso suppletivo oppure aggregato a quello previsto per gli idonei del 10° corso concorso per il quale si è già svolta la prova preselettiva (**doc. n. 30**), il tutto con risparmio di tempo e danaro anche per la resistente Amministrazione.

In ogni caso, questa difesa rimette alla valutazione dell'Ecc.mo Tribunale adito l'adozione di ogni misura cautelare ritenuta più idonea alla tutela della posizione del dott. Mariotti, in merito alla quale si riserva di ulteriormente dedurre nella camera di consiglio che verrà fissata a seguito della presente istanza.

P.Q.M.

si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, *contra iis reiectis*, voglia accogliere il ricorso introduttivo ed i presenti motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare tutti i provvedimenti impugnati, previa concessione di idonea misura cautelare.

Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di competenze, spese e spese generali di lite e rimborso dei contributi unificati che ai sensi di legge si dichiara ammontare ad euro 650,00 anche in relazione ai presenti motivi aggiunti.

STUDIO LEGALE LESSONA

Si attesta infine che il presente atto è conforme al file nativo che verrà depositato secondo le regole del Processo Amministrativo Telematico.

Firenze, 20 settembre 2024

Avv. Simone Nocentini

Avv. Marta Iacopini

*

Si trasmettono unitamente al presente avviso i seguenti allegati in formato pdf:

- 1) testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;
- 3) ordinanza n. 4023/2024 pubblicata il 12/09/2024 pronunciata dal Presidente della Sezione Quarta Ter del T.A.R. del Lazio - Roma;
- 4) graduatoria approvata con Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, recante elenco nominativo dei controinteressati.

*

In ottemperanza alla ordinanza n. 4023/2024 pubblicata il 12/09/2024 pronunciata dal Presidente della Sezione Quarta Ter del T.A.R. del Lazio – Roma *“In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente*

STUDIO LEGALE LESSONA

ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza" (vds. ordinanza n. 4023/2024 pubblicata il 12/09/2024 pronunciata dal Presidente della Sezione Quarta Ter del T.A.R. del Lazio - Roma).

In fede.

Avv. Simone Nocentini

Avv. Marta Iacopini